Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013
A.C. 4227

Dossier n° 568 - Schede di lettura
3 maggio 2017

Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	4227
Titolo:	Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	3
Date:	
trasmissione alla Camera:	13 gennaio 2017

Contenuto dell'accordo

Il **Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, firmato a Manila il 9 dicembre 2013** modifica, adeguandola al modello convenzionale concordato in sede OCSE, la vigente Convenzione, ratificata dall'Italia con la legge 312/1989.

Il Protocollo si compone di **cinque articoli.**

L'articolo I modifica l'art. 2, par. 3 lett. b) della Convenzione del 1980 aggiornandone il **campo di applicazione** oggettivo ed inserendo nell'elenco delle imposte considerate per l'Italia l'imposta regionale sulle attività produttive (istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446).

Con **l'articolo II** viene modificato l'art. 3, lett. i) della vigente Convenzione nel senso di aggiornare la denominazione relativa all'Autorità italiana competente per l'applicazione dell'accordo, ossia il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'**articolo III** modifica la disposizione relativa al **metodo di imputazione** presente nella vigente Convenzione (articolo 22, paragrafo 2) conformandola alla più recente formulazione utilizzata nelle convenzioni fiscali. La norma sopprime il paragrafo 4 del medesimo articolo 22, il quale contemplava il cosiddetto «*matching credit*» che riconosceva il credito di imposta anche per le imposte non effettivamente pagate su dividendi, interessi e canoni.

La disposizione soppressa, viene precisato nella relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge presentato al Senato (AS 2207, approvato dall'Assemblea 12 gennaio 2017) prevedeva che il credito di imposta venisse concesso (ad esempio in Italia) anche qualora nel Paese di produzione del reddito (es. nelle Filippine) non fosse stata effettivamente scontata alcuna imposizione. Al riguardo la relazione tecnica precisa che, sebbene alla soppressione del *matching credit* sarebbero ascrivibili, in linea teorica, effetti positivi per l'erario essendo venuta meno la possibilità di attribuirsi crediti di imposta per imposte figurative assolte nel territorio delle Filippine, l'analisi dei dati disponibili ha evidenziato importi esigui e di origine non puntualmente accertabile, che prudenzialmente si è ritenuto di non computare.

L'**articolo IV** modifica l'articolo 25 in materia di **scambio di informazioni**, ampliando la cooperazione fra le amministrazioni e prevedendo, tra altro, il superamento del «*domestic tax interest*», ossia la possibilità che

uno Stato contraente rifiuti di fornire informazioni solo perché non ne ha interesse ai propri fini fiscali (par. 4). Con le disposizioni del par. 5 si ha il **superamento del segreto bancario**, sulla base del più recente *standard* in materia (articolo 26 del Modello di Convenzione contro le doppie imposizioni dell'OCSE).

L'articolo IV in commento rappresenta l'aspetto centrale del nuovo accordo bilaterale, in quanto costituisce la base giuridica per intensificare la cooperazione amministrativa in materia di scambio di informazioni, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione transnazionale, riaffermato più volte anche nelle sedi multilaterali internazionali (G7, G20, OCSE).

L'**articolo V**, infine, prevede che il Protocollo in esame entri in vigore alla data di ricezione dell'ultima delle due notifiche con le quali Italia e Filippine si saranno comunicate l'espletamento delle rispettive procedure interne. Il Protocollo resterà in vigore fino a quando lo sarà la Convenzione del 1980 (che ha durata indeterminata, salvo denuncia entro il 30 giugno di ciascun anno).

Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, già approvato dal Senato il 12 gennaio 2017 (A.S. 2207), del **Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il 9 dicembre 2013** si compone di **tre articoli**, il **primo** dei quali reca l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo, e il **secondo** il relativo ordine di esecuzione.

L'**articolo 3** prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in *Gazzetta ufficiale*.

Il disegno di legge è corredato oltre che dalla relazione illustrativa, da una relazione tecnica (cui si è già accennato) che non ascrive effetti finanziari sul gettito fiscale alle disposizioni del provvedimento.
Il ddl è altresì corredato di Analisi tecnico-normativa dalla quale emerge la necessità dell'autorizzazione parlamentare alla ratifica del Protocollo in esame, in base all'articolo 80 della Costituzione, in quanto le disposizioni in esso contenute modificano la potestà impositiva dell'Italia, come reso possibile dal richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio tanto dall'articolo 75 del DPR 600 del 1973 quanto dall'articolo 169 del Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 22 dicembre 1986, n. 917).

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento si inquadra nell'ambito delle materie "politica estera e rapporti internazionali dello Stato" (art. 117, secondo comma, lettera *a)* Cost.) riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.